

CODICE di CONDOTTA

Aggiornamento 2013

Organo di Indirizzo 1.7.2013

Consiglio di Amministrazione 3.7.2013

INDICE

Articolo 1	Missione	p. 1
Articolo 2	Destinatari del Codice	p. 2
Articolo 3	Principi etici di comportamento	p. 3
Articolo 4	Organi Sociali e Segretario Generale	p. 5
Articolo 5	Principi di condotta nella gestione delle risorse umane	p. 8
Articolo 6	Principi di condotta nella gestione di strumenti e attrezzature	p. 9
6.1	Regolamentazione dei sistemi informatici	p. 9
6.2	Sicurezza dei sistemi informatici	p. 10
Articolo 7	Rapporti con l'esterno	p. 11
7.1	Rapporti con i Beneficiari	p. 11
7.2	Rapporti con i <i>Media</i>	p. 12
7.3	Rapporti con le Controparti ed i Fornitori	p. 12
7.4	Rapporti con gli Enti Controllati, Collegati o Partecipati	p. 13
Articolo 8	Principi di condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	p. 14
Articolo 9	Principi di condotta con le Autorità e le Istituzioni	p. 15
9.1	Autorità	p. 15
9.2	Istituzioni	p. 15
Articolo 10	Privacy	p. 16
10.1	Informazioni riservate e privilegiate	p. 16
10.2	Trattamento dei dati personali	p. 16
Articolo 11	Linee guida di attuazione del Codice	p. 17
11.1	Principi generali	p. 17
11.2	Organi di Vigilanza	p. 17
	Segretario Generale	p. 17
	Organismo di Vigilanza (OdV)	p. 18
11.3	Violazioni del Codice	p. 19

1 – MISSIONE

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo (di seguito FONDAZIONE) nata nel dicembre 1991 è diretta emanazione della Cassa di Risparmio di Saluzzo istituita nel 1901.
2. Dalla sua nascita la FONDAZIONE persegue la propria missione istituzionale di promozione della crescita economica, sociale e culturale del territorio di riferimento, sia attraverso l'attività erogativa che con l'impiego del suo patrimonio, negli ambiti di intervento individuati dalla legge e previsti dallo statuto.
3. La FONDAZIONE opera in piena autonomia e libertà di azione, secondo criteri di efficienza e di trasparenza ma anche rispettando canoni etici e di responsabilità sociale.
4. L'orientamento all'etica è dunque approccio indispensabile per l'affidabilità dei comportamenti della FONDAZIONE verso l'intero contesto civile ed economico in cui agisce: a tali esigenze risponde la predisposizione del presente Codice di Condotta (di seguito CODICE), che rappresenta un sistema di regole da osservare da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto della FONDAZIONE, sia con riferimento a rapporti interni che con soggetti esterni.
5. L'importanza del CODICE è altresì resa più attuale dalle previsioni di cui al D. Lgs. 8.6.2001 n. 231, ove la centralità del Codice stesso nel sistema di controllo interno degli Enti è rilevante anche ai fini di una ragionevole prevenzione dei reati ivi indicati.
6. La FONDAZIONE, per quanto premesso e per definire con chiarezza e trasparenza i valori cui si ispira nello svolgimento delle proprie attività, ha adottato il CODICE con delibere del Consiglio di Amministrazione 11.2.2009 e dell' Organo di Indirizzo 29.4.2009 ed ha provveduto ad adeguarlo con delibere 1.7.2013 dell'Organo di Indirizzo e 3.7.2013 del Consiglio di Amministrazione.
7. La FONDAZIONE si impegna a divulgare il CODICE, mediante apposita attività di comunicazione anche tramite il proprio sito web, a tutti coloro con i quali intrattiene regolari rapporti.

2 – DESTINATARI DEL CODICE

1. Sono Destinatari del CODICE:
 - a) i componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione ed il Segretario Generale, che si devono ispirare ai suoi principi nello svolgimento della propria attività istituzionale;
 - b) i membri del Collegio Sindacale, che fanno propri i suoi principi nella loro funzione di controllo; in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della FONDAZIONE;
 - c) i dirigenti, che devono dare concretezza ai suoi principi e valori, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;
 - d) i dipendenti e collaboratori che, nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, devono adeguare le proprie azioni ed i propri comportamenti ai suoi principi, obiettivi ed impegni.
2. Il Destinatario che, nell'esercizio delle sue funzioni, entri in contatto con terzi è tenuto a:
 - a) informare, per quanto attinente e necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal CODICE;
 - b) esigere il rispetto e l'osservanza dei principi etici contenuti nel CODICE che riguardano l'attività in cui è coinvolto il terzo stesso;
 - c) informare l'Organismo di Vigilanza di cui al successivo punto 11.2 riguardo a qualsiasi comportamento di terzi che violi il CODICE.
3. L'osservanza del CODICE costituisce obbligo specifico di diligenza da parte dei Destinatari di cui ai punti a) e b) del comma 1 e la relativa violazione può essere addebitata dalla FONDAZIONE quale atto illecito, quando ne sia derivato un danno.

3 – PRINCIPI ETICI DI COMPORTAMENTO

1. La FONDAZIONE nello svolgimento della propria attività si conforma ai principi contenuti nel presente CODICE e quindi si impegna a:

- a) osservare le leggi ed i regolamenti vigenti che disciplinano le materie di competenza delle Fondazioni;
- b) agire con onestà, lealtà e affidabilità, improntando alla trasparenza le relazioni con i suoi stakeholders, tra i quali in particolare:
 - gli Enti locali pubblici territoriali (Comuni, Provincia, ecc..);
 - le Istituzioni sanitarie;
 - le Istituzioni socio assistenziali;
 - le Istituzioni scolastiche;
 - gli Enti religiosi ed ecclesiastici;
 - le associazioni no profit;
 - la banca conferitaria;
- c) evitare conflitti di interesse tra la sfera lavorativa, professionale e personale
- d) respingere qualsiasi comportamento illegittimo, volto al lucro ed alla speculazione a danno dei propri stakeholders e del territorio su cui opera;
- e) promuovere pari opportunità di valorizzazione professionale per tutti i propri dirigenti, dipendenti e collaboratori;
- f) garantire la sicurezza sul posto di lavoro e la protezione dell'ambiente;
- g) conservare adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, al fine di poter procedere in ogni momento alla verifica delle sue motivazioni e caratteristiche nelle fasi di autorizzazione, esecuzione, registrazione e controllo;
- h) assicurare la riservatezza delle informazioni in proprio possesso;
- i) far sì che i terzi siano sempre informati degli obblighi imposti dal presente CODICE e ne rispettino l'adempimento nei loro rapporti con la FONDAZIONE;

- l) promuovere l'accettazione, la valorizzazione e l'attuazione del presente Codice Etico da parte di tutti i Consiglieri, i Sindaci, il Segretario Generale, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori e gli Enti beneficiari;
- m) conformare la propria condotta alla solidarietà, all'assistenza e alla beneficenza verso le categorie sociali più deboli.

4 – ORGANI SOCIALI E SEGRETARO GENERALE

(per Organi sociali si intendono, in questo contesto, i componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale)

1. Alla luce dei principi ispiratori del presente CODICE gli Organi sociali e il Segretario Generale della FONDAZIONE improntano la loro attività ai valori di onestà, integrità, lealtà, correttezza, rispetto delle persone.
2. In particolare, devono agire in modo autonomo e indipendente dalle Istituzioni pubbliche, dagli Enti privati, dalle associazioni economiche e di volontariato e dalle forze politiche. Inoltre si richiede loro: partecipazione costante, consapevolezza del proprio ruolo e condivisione della missione, al fine di contribuire positivamente ed efficacemente al raggiungimento degli obiettivi della FONDAZIONE.
3. Gli Organi sociali e il Segretario Generale, nell'ambito delle specifiche competenze, si impegnano a guidare responsabilmente la FONDAZIONE perseguendo obiettivi di salvaguardia, crescita e corretto investimento del patrimonio.
4. I Sindaci sono tenuti a espletare la loro funzione attenendosi rigorosamente all'ordinamento vigente.
5. È compito dei Consiglieri, dei Sindaci e del Segretario Generale vigilare sul conflitto di interessi e sui principi di cui al punto 3 che regolano le attività della FONDAZIONE.
6. Nel rapporto con i terzi, e soprattutto con i mass media, gli Organi sociali e il Segretario Generale hanno il compito di rispettare e promuovere il prestigio della FONDAZIONE, evitando di intaccarne l'immagine pubblica.
7. Gli Organi sociali e il Segretario Generale sono tenuti a rispettare la riservatezza delle informazioni di cui sono depositari anche successivamente alla cessazione del loro mandato.
8. I principi deontologici cui si deve uniformare il comportamento dei componenti gli

Organi sociali e del Segretario Generale nei confronti degli Enti beneficiari e dei fornitori sono:

- a) divieto di elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo, al fine di ottenere trattamenti privilegiati;
 - b) divieto di accettare favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di regali di valore significativo;
 - c) divieto di approfittare della propria posizione professionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;
 - d) obbligo di denunciare all'Organismo di Vigilanza eventuali tentativi di corruzione, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e difformi dallo spirito del presente CODICE;
 - e) tenuta, con gli interlocutori esterni, di rapporti ispirati alla massima correttezza e imparzialità, nella più totale trasparenza, evitando comportamenti che possano inficiare la serenità di giudizio degli stessi.
9. La FONDAZIONE richiede inoltre che i componenti gli Organi sociali ed il Segretario Generale non incorrano in conflitto di interessi nell'espletamento delle proprie funzioni. A titolo esemplificativo, si indicano alcune situazioni che possono determinare conflitto di interessi:
- a) assunzione di cariche sociali presso Enti beneficiari fruitori non occasionali di contributi della FONDAZIONE;
 - b) assunzione di interessi economici e finanziari da parte dei componenti gli Organi Sociali e del Segretario Generale in attività di fornitori od Enti che intrattengono rapporti con la FONDAZIONE; quale, a titolo di esempio, l'assunzione di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, al capitale sociale di detti soggetti;
 - c) accettazione di denaro da persone, associazioni o comunque Enti non

commerciali, o aziende che sono o intendono entrare in rapporti con la FONDAZIONE.

10. Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la capacità dei componenti gli Organi sociali e del Segretario Generale di assumere decisioni nel migliore interesse della FONDAZIONE, deve essere immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza e determina l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione, salvo espressa autorizzazione da parte di detto Organismo.
11. È fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all'interno della FONDAZIONE.
12. I destinatari del CODICE non possono essere beneficiari di omaggi o liberalità da parte di soggetti che intrattengono o potrebbero intrattenere rapporti con la FONDAZIONE, salvo quelli che possono essere ricompresi nell'ambito delle usanze e nei limiti delle normali relazioni di cortesia, purchè di modico valore.

5 - PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

(in regime di distacco dalla Conferitaria e/o autonomamente assunte)

1. La FONDAZIONE seleziona accuratamente i propri dipendenti e collaboratori, al fine di rispondere alle esigenze e alle aspettative dei propri interlocutori con figure di elevata professionalità.
2. La FONDAZIONE si adopera inoltre per creare una governance altamente qualificata, in grado di gestire e coordinare in modo ottimale le risorse umane e strumentali e i rapporti con l'esterno, in piena consonanza con lo spirito che distingue gli interventi della FONDAZIONE sul territorio.
3. La FONDAZIONE favorisce e presta attenzione alla crescita professionale dei propri collaboratori, si adopera per coinvolgere le persone nella condivisione degli obiettivi e tratta il personale nel pieno rispetto della normativa, favorendone l'inserimento nell'attività dell'ente e operando affinché l'attività venga svolta conformemente alle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
4. I Destinatari del CODICE svolgono le proprie funzioni in un'ottica di leale collaborazione dialettica e di impegno professionale per realizzare gli scopi della FONDAZIONE, adottando comportamenti consoni alla sua reputazione.
5. I Destinatari, rispettando le diversità culturali e ideologiche, si comportano con riservatezza, trasparenza e onestà e, evitando atti o comportamenti di conflittualità, si impegnano ad assumere le responsabilità loro affidate, lavorando nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione impartite dalla FONDAZIONE. Nella loro attività i Destinatari evitano molestie o offese sessuali, personali o di altra natura.
6. I Destinatari non possono ricevere omaggi o altri benefici se non nei limiti delle relazioni di cortesia e purché di modico valore, nell'ambito delle attività svolte nell'interesse della FONDAZIONE.

6 - PRINCIPI DI CONDOTTA NELLA GESTIONE DI STRUMENTI E ATTREZZATURE

1. I beni materiali della FONDAZIONE e/o quelli previsti in uso nell'ambito del contratto di service con la Conferitaria, quali ad esempio linee telefoniche, hardware e software, Internet e Intranet, autovetture, ecc., devono essere utilizzati nel rispetto della normativa vigente e come strumenti coadiuvanti l'attività lavorativa che si svolge per conto della FONDAZIONE.
2. È pertanto vietato servirsi dei suddetti beni per scopi personali o nel perseguimento di obiettivi che contrastino con le norme di legge o con i fini istituzionali della FONDAZIONE o che comportino rallentamenti operativi.

6.1 Regolamentazione dei sistemi informatici

1. La FONDAZIONE, in forza del già richiamato contratto di service con la Conferitaria, mette a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori una dotazione informatica costituita da personal computer, notebook, stampanti, software, servizi di Internet e Intranet per favorire l'esecuzione dei lavori loro affidati.
2. I dipendenti e collaboratori della FONDAZIONE devono servirsi di tale strumentazione in modo da salvaguardarne la funzionalità e l'integrità, segnalando eventuali malfunzionamenti al personale preposto della Conferitaria.
3. È vietato ai dipendenti e collaboratori:
 - a) installare programmi non autorizzati e/o privi di regolare licenza, al fine di evitare non solo il rischio di diffondere virus informatici, ma anche le sanzioni a carico della FONDAZIONE previste per le violazioni del diritto d'autore;
 - b) scaricare programmi messi a disposizione da Internet senza specifica

autorizzazione del Segretario Generale;

- c) utilizzare la propria casella di posta elettronica per trasmettere documenti riservati al di fuori della rete informatica aziendale, ciò al fine di garantire la sicurezza e la privacy delle informazioni trattate;
- d) prendere parte a dibattiti e forum non attinenti al lavoro con la propria casella di posta elettronica aziendale.

4. La FONDAZIONE non può essere ritenuta responsabile di eventuali applicazioni e files presenti sui personal computer dei propri dipendenti e collaboratori per i quali non sia stata concessa esplicita autorizzazione.

6.2 Sicurezza dei sistemi informatici

1. La FONDAZIONE, al fine di tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati in suo possesso, provvede che i sistemi informatici siano dotati di appositi accorgimenti atti a impedire la libera circolazione delle informazioni o un impiego non appropriato delle stesse.
2. A tal fine, ciascun dipendente e collaboratore è tenuto all'uso esclusivo dell'identificativo e della password attribuiti personalmente alla cui segretezza e regolare modifica devono provvedere.
3. I dipendenti e i collaboratori inoltre non devono lasciare la propria postazione di lavoro senza aver preso tutte le cautele necessarie a impedire che informazioni riservate possano essere visualizzate da soggetti non autorizzati.

7 - RAPPORTI CON L'ESTERNO

1. La FONDAZIONE instaura un sistema di relazioni tendenti a creare stabili rapporti basati su reciproche relazioni di fiducia con le comunità e le istituzioni delle aree in cui opera. Promuove pertanto il dialogo e il confronto con gli stakeholder, che si riconoscono nei suoi canoni etici, in modo da comprendere e tenere conto adeguatamente delle loro attese.
2. Nell'ambito dell'attività di comunicazione ogni Destinatario conforma la propria azione ai principi di trasparenza, responsabilità, indipendenza e professionalità, nel rispetto reciproco.

7.1 Rapporti con i beneficiari

1. Conformemente a quanto stabilito dallo statuto e dalle norme legislative vigenti, la FONDAZIONE eroga contributi finalizzati a supportare la crescita economica, sociale e culturale del territorio di riferimento.
2. L'assegnazione dei suddetti contributi da parte della FONDAZIONE è preceduta da una selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
3. Tra i criteri di selezione delle domande di finanziamento, la FONDAZIONE privilegia, anche se in modo non esclusivo, i progetti cofinanziati.
4. È esclusa qualsiasi forma, diretta od indiretta, di erogazione, di finanziamento o comunque di sovvenzione, a favore di Enti con fini di lucro o di imprese di qualsiasi natura (ad eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381), di partiti o movimenti politici e/o di organizzazioni sindacali, forze armate; non sono inoltre ammesse erogazioni dirette a favore di persone fisiche.
5. I beneficiari, a loro volta, devono:

- a) presentare domande esaustive in merito agli obiettivi da loro perseguiti ed ai soggetti che contribuiscono alla loro realizzazione;
- b) specificare le risorse che intendono impiegare ed indicare la tempistica del progetto
- c) fornire rendiconto documentato relativo all'utilizzo della somma erogata;
- d) attenersi, in generale, alle disposizioni del "Regolamento dell'Attività Istituzionale" vigente.

7.2 Rapporti con i *Media*

1. La FONDAZIONE riconosce ai *media* un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle informazioni, gestisce i rapporti con i suoi interlocutori ispirandosi al principio di trasparenza e si impegna a informare costantemente tutti gli attori coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle proprie attività.
2. Oltre a pubblicare regolarmente il bilancio di esercizio e il bilancio di missione, conformemente alla normativa vigente, la FONDAZIONE si impegna a rendere pubbliche le informazioni utili alla comprensione delle attività svolte e dei programmi futuri. Per la delicatezza di tale compito, l'attività di comunicazione e di divulgazione delle notizie relative all'operato della FONDAZIONE è riservata esclusivamente alle funzioni competenti. È pertanto fatto divieto ai Destinatari di diffondere notizie inerenti la FONDAZIONE senza la preventiva autorizzazione.
3. Ciascun Destinatario deve astenersi, inoltre, dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna nonché dall'utilizzare informazioni riservate per indebiti arricchimenti personali.

7.3 Rapporti con le controparti e i fornitori

1. La FONDAZIONE pone a fondamento dei propri rapporti con le controparti i

principi di eguaglianza, indipendenza, trasparenza e lealtà ed esige da essi il rispetto dei principi e canoni etici previsti dal CODICE.

2. In particolare, nella scelta del fornitore ogni Destinatario si attiene alle procedure appositamente previste o, in mancanza, ad un criterio che garantisca pari opportunità e un adeguato rapporto tra economicità e qualità della prestazione.

7.4 Rapporti con gli Enti controllati, Collegati o Partecipati

1. Ciascun Destinatario, nei rapporti con gli enti società o imprese controllate o collegate della FONDAZIONE, opera in ottemperanza alle disposizioni di legge e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e dei canoni etici espressi dal CODICE.

8 - PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. La FONDAZIONE intrattiene con la Pubblica Amministrazione rapporti improntati alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione. nel rispetto dei rispettivi ruoli e funzioni.
2. A tal fine la FONDAZIONE vieta ogni comportamento che possa a qualunque titolo comportare, direttamente o indirettamente, l'offerta di somme di denaro o di altri mezzi di pagamento a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di influenzare la loro attività nell'espletamento dei propri doveri.
3. Tali prescrizioni non possono in ogni caso venire eluse ricorrendo a forme diverse di contribuzione che, sotto veste di sponsorizzazione, incarichi e consulenze, pubblicità, etc., abbiano le stesse vietate finalità.
4. Sono comunque consentiti, esclusivamente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e purchè di modico valore, omaggi e forme di ospitalità, compiuti dai destinatari del CODICE verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sempre che non siano tali da poter compromettere l'integrità e la reputazione della FONDAZIONE e/o influenzare l'autonomia di giudizio degli stessi destinatari. Tali atti dovranno in ogni caso venire comunicati al previsto Organismo di Vigilanza.
5. Allo stesso modo, i destinatari del CODICE possono essere beneficiati di omaggi, liberalità o trattamenti di favore da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, esclusivamente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e purchè di modico valore. Tali atti dovranno in ogni caso venire anch'essi comunicati al previsto Organismo di Vigilanza.

9 - PRINCIPI DI CONDOTTA CON LE AUTORITÀ E LE ISTITUZIONI

9.1 Autorità

1. La FONDAZIONE si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle Autorità per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi con la propria attività.
2. Ogni Destinatario assicura pertanto nei rapporti con le Autorità il rispetto della legge e per quanto di propria competenza collabora con le stesse in modo trasparente, veritiero, corretto e leale, nei rispettivi settori di pertinenza.

9.2 Istituzioni

1. Nei rapporti con le Istituzioni locali, regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, la FONDAZIONE si impegna a:
 - a) instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti durante la realizzazione delle proprie attività;
 - b) agire nel rispetto dei principi definiti dal CODICE nello svolgimento delle proprie attività, non esercitando attraverso propri organi, dirigenti, dipendenti e/o collaboratori, pressioni dirette od indirette su responsabili o rappresentanti delle Istituzioni per ottenere favori o vantaggi.

10 - PRIVACY

10.1 Informazioni riservate e privilegiate

1. La FONDAZIONE tratta con la massima riservatezza tutti i dati e le informazioni che entrano in suo possesso, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di privacy.
2. I dati e le informazioni sui quali vige il divieto di comunicazione a terzi e di divulgazione sono tutti quelli riguardanti l'organizzazione interna e la gestione dei beni materiali e immateriali della FONDAZIONE, le operazioni commerciali e le intermediazioni finanziarie da essa effettuate, le procedure giudiziali e amministrative che la coinvolgono.
3. I Destinatari, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di manipolazione del mercato, abuso di informazioni privilegiate, riciclaggio di denaro e strumenti finanziari provenienti da attività illecite e ogni altra disposizione di legge al riguardo.
4. In particolare, è fatto divieto ai Destinatari di utilizzare o comunicare ad altri, se non formalmente legittimati, per legge o ragioni di servizio, le informazioni finanziarie privilegiate (ovvero le informazioni attualmente ignote al pubblico tali da influenzare l'andamento del prezzo di azioni, strumenti finanziari e altri titoli).
5. I Destinatari devono avere cura di evitare rivelazioni involontarie, astenendosi da ogni esternazione in luogo pubblico o in presenza di terzi. Tutti gli obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione dei rapporti con la FONDAZIONE.

10.2 Trattamento dei dati personali

1. Ogni Destinatario, in conformità alla normativa in materia di tutela dei dati personali, opera - in ossequio alle misure minime di sicurezza - per ridurre rischi di dispersione dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

11 - LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DEL CODICE

11.1 Principi generali

1. Il presente CODICE, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2001, vieta ogni comportamento criminoso che possa compromettere civilisticamente e penalmente la FONDAZIONE; in special modo proibisce una condotta che possa ingenerare reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione e reati societari.
2. Il presente CODICE è portato a conoscenza dei Destinatari, che sono tenuti ad apprenderne i contenuti e a rispettarne i precetti affinché diventi uno strumento di osservanza e di condivisione.
3. Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del CODICE e/o alle procedure operative interne cui lo stesso si richiama o di altri eventi suscettibili di alterarne la valenza e l'efficacia, è tenuto a segnalarle all'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) Ogni segnalazione sarà mantenuta strettamente riservata.
4. Qualsiasi modifica e/o integrazione al CODICE dovrà essere apportata ed approvata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

11.2 Organi di Vigilanza

Segretario Generale

1. Dell'osservanza e dell'applicazione del presente CODICE è responsabile il Segretario Generale il quale, nell'espletamento della sua funzione di vigilanza, dipende direttamente dal Consiglio di Amministrazione e può fare riferimento, se necessario, all'OdV, all'Organo di Indirizzo ed al Collegio Sindacale.
2. I compiti del Segretario Generale in quest'ambito sono:
 - a) diffusione del presente CODICE presso gli organi della FONDAZIONE, la società di revisione, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori e gli

interlocutori, avendo cura che nei contratti stipulati con i soggetti di cui sopra sia prevista un'apposita clausola informativa sull'esistenza del CODICE;

- b) esposizione del presente CODICE nell'apposita bacheca informativa e pubblicazione sul sito web della FONDAZIONE;
 - c) valutazione di eventuali cambiamenti ed ampliamenti del presente CODICE da proporre al Consiglio di Amministrazione;
3. Qualora pervengano denunce di trasgressione del presente CODICE a carico del Segretario Generale, spetta al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione accertare la portata delle segnalazioni e procedere di conseguenza, con la massima riservatezza e nel rispetto della normativa vigente.

Organismo di Vigilanza (OdV)

- 1. L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dal Segretario Generale e da due esponenti del Consiglio di Amministrazione.
- 2. La decadenza, per qualsiasi causa e/o motivo, dalle cariche di cui sopra determina pure l'automatica decadenza dalla carica assunta nell'OdV, con conseguente sostituzione del decaduto da parte del Consiglio di Amministrazione in carica.
- 3. L'OdV ha il compito di:
 - a) vigilare sul rispetto e sull'applicazione delle norme del presente CODICE;
 - b) elaborare, se ritenuto opportuno, apposite strategie volte a ridurre le possibili violazioni del presente CODICE;
 - c) verificare la fondatezza di eventuali denunce di violazioni del presente

CODICE e segnalarle agli organi competenti affinché, se necessario, applichino le dovute sanzioni;

- d) valutare eventuali cambiamenti e ampliamenti del presente CODICE da proporre al Consiglio di Amministrazione;
- e) effettuare al Consiglio di Amministrazione un resoconto annuale della propria attività.

11.3 Violazioni del CODICE

1. La FONDAZIONE considera perseguibili e punibili tutti quei comportamenti che contravvengano a quanto stabilito dal presente CODICE e commisura le sanzioni alla portata della trasgressione e alla ripercussione che questa può avere sulla reputazione della FONDAZIONE stessa.
2. Nel caso in cui venga accertata la violazione del presente CODICE da parte di un membro dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, il Segretario Generale e l'OdV devono immediatamente riferirlo all'organo cui il membro sotto esame appartiene ed al Collegio Sindacale.
3. L'organo competente delibera in proposito, a seguito di una votazione segreta dalla quale è ovviamente escluso il membro sotto esame.
4. Qualora a violare le norme del presente CODICE sia un dipendente della FONDAZIONE, i provvedimenti e le relative sanzioni disciplinari saranno in ogni caso adottati nel pieno rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.
5. Se i comportamenti trasgressori del presente CODICE dovessero imputarsi a fornitori e interlocutori, la FONDAZIONE sarà autorizzata a rescindere il contratto stipulato con gli stessi ai sensi del Codice Civile e ad esigere un risarcimento per i danni che eventualmente le venissero arrecati.